

 ARISTEA		M.PG10-A4 SCHEDA TECNICA COMMERCIALE - R0 25/07/18		Rev. 5	
				11/04/2023	
DESCRIZIONE ARTICOLO				CODICE ART.	
50 Piatti 203 P. NAT-BIO 20 Cf				163812	
MATERIALE					
COMPONENTI:		Biopolimero: Materia prima da fonti rinnovabili >50%			
CARATTERISTICHE		Materiale atossico, biodegradabile e compostabile, idoneo al contatto con alimenti			
CONFORMITA'		IT: D.M. 21/03/73 e s.m.e.i.			
		EU: Regulation 1935/2004/EC; Regulation 10/2011/EU; Regulation 1895/2005/CE.			
		Direttiva 62/94/CE, UNI EN 13428:2005, UNI EN 13432:2002			
PRODOTTO					
COLORE	BIANCO		Capacità r.b.	620	
Ø Sup. (mm)	203 +/- 2%		Ø Inf. (mm)	150 +/- 2%	
Altezza (mm)	22 +/- 2%		PESO (g)	10,00 +/- 5%	
CONFEZIONE					
MATERIALE	Film LDPE atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti				
PEZZI	50		PESO (g)	505	
Ø (mm)	204		STAMPA	NATURIA BIO	
Altezza (mm)	60		ETICHETTA	NO	
CODICE EAN	8001909638129		CHIUSURA	Termosaldata	
CARTONE					
Nr. CONFEZIONI	20		PESO (Kg)	10,6	
LARGHEZZA (mm)	387		VOLUME (mc)	0,040	
LUNGHEZZA (mm)	227		STAMPA	NEUTRO	
ALTEZZA (mm)	452		ETICHETTA	2	
CODICE EAN	08001909229877		TIPO	Scatola americana	
PALLET					
CARTONI	20		PESO (Kg)	234	
STRATI	2		VOLUME (mc)	1,012	
CRT X STRATO	10		FILMATURA	SI	
ALTEZZA (mm)	1.054		ETICHETTA	2	
SPEDIZIONE					
Nr. PEDANE PER POSTO PALLET:		2 sovrapposte			
MODALITA' D'USO DEL PRODOTTO					
Modalità d'uso:		Max 2h a 70° C o 15min a 90°C Non utilizzare in forno tradizionale Idoneo al contatto con tutte le tipologie di alimenti.			
		 			
INDICAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE					
Indicazioni per il rispetto dell'ambiente:					
INDICAZIONI AGGIUNTIVE					
Il prodotto ed i relativi imballaggi sono conformi alle disposizioni di cui della Direttiva 94/62/CE, come recepita dal D. Lgs 152/2006 di cui all'art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l'ambiente ed all'art.226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti.					

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In conformità all'allegato IV al Regolamento UE 10/2011, con la presente si dichiara che:

- 1) Aristeia S.p.A., con sede legale in Via S. Lucia n.123 80132 Napoli e stabilimenti produttivi nella Zona Industriale di Battipaglia (SA) e nella Zona industriale di Contursi Terme (SA), è il produttore dei materiali di cui al punto 2.
- 2) I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono biodegradabili e compostabili, realizzati con quantità maggiori del 50% di materia prima da fonti rinnovabili (biobased), e sono di seguito riportati:

CODICE	DESCRIZIONE ART.	MATERIALE
155812	50 Piatti Dessert MTB NAT-BIO 20Cf	Materbi+MB
163812	50 Piatti 203 P. MTB NAT-BIO 20 Cf	Materbi+MB
164812	50 Piatti 203 F. MTB NAT-BIO 20 Cf	Materbi+MB

- 3) I prodotti di cui al punto 2 sono conformi alla legislazione comunitaria:

- ✓ Regolamento 1935/2004/CE
- ✓ Regolamento 1895/2005/CE
- ✓ Regolamento 10/2011/UE (s.m. e i., *ultimo aggiornamento Reg. 1245/2020/UE*)
- ✓ Direttive 2008/60/CE, 94/45/CE, 2008/84/CE
- ✓ Regolamento 1183/2012/CE

ed alla legislazione italiana:

- ✓ D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- ✓ DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- ✓ D.Lgs. del 10/02/2017 n.29

- 4) I prodotti di cui al punto 2 sono realizzati secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) in conformità al Regolamento 2023/2006/CE.
- 5) Per tutte le fasi di produzione dei prodotti di cui al punto 2 è garantita la tracciabilità secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento CE 1935/2004.
- 6) I prodotti di cui al punto 2 sono fabbricati con i seguenti componenti:
 - MATERBI (conforme alla norma UNI EN 13432 certificazione compostabilità "OK COMPOST" VINCOTTE O 15-1533-B, TUV AUSTRIA TA8011802566)
 - Master batch colore base biopolimero (conforme alla norma UNI EN 13432 certificazione compostabilità "OK COMPOST" TUV AUSTRIA TA8011501240)
- 7) I contenitori di cui al punto 2 sono costituiti da materiale multistrato e sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 1 del Reg. 10/2011/UE.

Mod. 721-A rev.24/23

- 8) I prodotti in plastica di cui al punto 2 contengono sostanze di cui all'Allegato I al Regolamento UE 10/2011 a cui sono associati limiti di migrazione specifici.

N. sostanza FCM Reg. UE 10/2011	N. CAS	Denominazione della sostanza	Limite migrazione specifica (LMS)
610	013463-67-7	Biossido di titanio, utilizzato in matrice polimerica (master batch bianco). Il prodotto rispetta i criteri di purezza	Non sono previsti SML
615	0014807-96-6	talco	Non sono previsti SML
254	000110-63-4	1,4 –butandiolo	SML (T) = 5 mg/kg
785	000100-21-0	Acido tereftalico	SML (T) = 7,5 mg/kg
Si segnala inoltre la seguente sostanza non intenzionalmente aggiunta dal produttore della materia prima ma che dichiara possa formarsi come prodotto di decomposizione:			
246	000109-99-9	tetraidrofurano	SML = 0,6 mg/kg

- 9) I prodotti di cui al punto 2 rispettano le restrizioni di cui all'allegato II al Regolamento UE 10/2011 e nello specifico non rilasciano le seguenti sostanze in quantità eccedenti i relativi limiti di migrazione specifica:
- Sostanze di cui alla tabella 1 all'allegato II;
 - ammine aromatiche primarie di cui al punto 2 dell'Allegato II, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.
- 10) I prodotti di cui al punto 2 rispettano i requisiti di cui al Regolamento 1333/2008/CE e s.m.i., ultima versione consolidata modifica M82 Reg. 2018/1497/UE e contengono le seguenti sostanze DUAL USE (doppio uso) secondo il Regolamento (UE) N. 10/2011:
- acido lattico, additivo alimentare n°E270, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica;
 - biossido di titanio (CAS 13463-67-7), per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica;
 - talco (CAS 14807-96-6), additivo alimentare n°E553b, per il quale non sono previsti limiti di migrazione specifica.

Non ci risultano restrizioni di quantità per questi additivi negli alimenti. Verifiche possono essere condotte nel sito: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/

- 11) I prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze intenzionalmente aggiunte soggette a restrizioni per alimenti o a criteri di purezza secondo le direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE.
- 12) I materiali costituenti i prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze SVHC s intenzionalmente aggiunte di cui al Regolamento REACH (riferito all'ultimo aggiornamento disponibile alla data della dichiarazione, rilevato dal sito internet dell'ECHA <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>).
- 13) I prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze SVHC intenzionalmente aggiunte, di cui al Regolamento REACH (riferito all'ultimo aggiornamento disponibile alla data della dichiarazione, rilevato dal sito internet dell'ECHA <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>).
- 14) I prodotti di cui al punto 2 non contengono sostanze antimuffa ed antiumidità intenzionalmente aggiunte quali:
- composti organo stannici;
 - dimetilfumarato (DMF, Dec. Com. 2009/251/CE).

Mod. 721-A rev.24/23

- 15) I prodotti di cui al punto 2 non contengono bisfenolo a (BPA) e bisfenolo b (BPB) intenzionalmente aggiunti;
- 16) Gli strati esterni dei materiali multistrato di cui al punto 2 non contengono oli minerali a base di idrocarburi saturi (MOSH) o a base di composti ciclici aromatici (MOAH) intenzionalmente aggiunti.
- 17) I prodotti di cui al punto 2 non contengono ftalati soggetti a restrizione intenzionalmente aggiunti;
- 18) I prodotti di cui al punto 2 non contengono alchilfenoli e parabeni intenzionalmente aggiunti;
- 19) I prodotti di cui al punto 2 non contengono ritardanti di fiamma come i polibromobifenili (PBB) polibromodifenileteri (PBDE) intenzionalmente aggiunti;
- 20) I prodotti di cui al punto 2 sono latex-free ed in nessuna fase del processo viene utilizzato lattice né sono utilizzati materiali contenenti lattice.
- 21) I prodotti di cui al punto 2 non contengono nanoparticelle e non impiegano nanotecnologie e sono conformi legge francese JORF n° 0043 del 19 febbraio 2012, decreto n° 2012-232 del 17 febbraio 2012.
- 22) I prodotti in plastica di cui al punto 2 rispettano i limiti di migrazione globale e specifica previsti per legge nei simulanti **A, B, D2**, nelle condizioni di prova di **70 °C per 2 ore**

determinandone la conformità al contatto con i seguenti alimenti:

☒ SECCHI ☒ ACQUOSI ☒ ACIDI ☒ ALCOLICI ☒ GRASSI ☒ LATTIERO-CASEARI

nelle seguenti condizioni d'uso:

☒ contatto con alimenti freschi – tiepidi (5 – 40 °C) per più di 24 ore

☒ contatto con alimenti molto caldi ("Hot-fill" 70 – 100 °C), ossia con un alimento caldo ad una temperatura non superiore a 90°C che si raffredda lentamente.

Si precisa inoltre che i prodotti di cui al punto 2:

☒ non possono essere utilizzati nel forno tradizionale

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con il Regolamento 10/2011/CE, le direttive 82/771/CEE e 85/572/CE, ed il DM 21 marzo 1973, ove applicabili. I calcoli sono stati eseguiti assumendo che 1 Kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di prodotto. La presente dichiarazione è supportata da specifica documentazione/prove atte a dimostrare la conformità dei prodotti.

- 23) Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a

CARTARIA FORLIVESE S.R.L.

VIA TRAIANO IMPERATORE, 22 - 47100 FORLI' (FC)

- 24) L'utilizzatore dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (es. presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Mod. 721-A rev.24/23

- 25) L'utilizzo in sede industriale o commerciale dei prodotti oggetto della presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
- 26) Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
- 27) Codice/Numero dichiarazione: **CARTARIAFORLIVESES.R.L.08052023MTB.**

Battipaglia, 8 maggio 2023

Dott. Gianpiero Comite
QEHS Manager

ARISTEA S.p.a.
RESPONSABILE
QUALITA' E AMBIENTE